



CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO
Associazione Riconosciuta

Modello di contratto internazionale di vendita Italiano - Inglese

Modello di contratto per esportatori del settore del mobile,
elaborato a cura di Curia Mercatorum associazione della
Camera di Commercio di Treviso con il supporto scientifico
del prof. Fabio Bortolotti

Sommario

Presentazione	Pag. 5
Introduzione	Pag. 7
Contratto internazionale di vendita/ international sale contract	Pag. 13
Appendice 1	Pag. 37

PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio di Treviso, in collaborazione con l'Associazione "Curia Mercatorum", ha avviato, nell'ambito della propria attività in materia di regolazione del mercato, un'estensione delle iniziative, inizialmente limitate al campo dell'arbitrato e della conciliazione, anche ai contratti-tipo, come previsto dalla legge di riforma delle Camere di Commercio (n. 580/1993).

Nell'ambito di questi ultimi, inoltre, si sono presi in esame non soltanto contratti valevoli sul mercato interno e soprattutto locale (prevalentemente tra imprese e consumatori), ma anche quelli proponibili sui mercati internazionali, in considerazione dell'elevata vocazione all'estero dell'economia trevigiana.

Se, infatti, i contratti-tipo presentano un'indubbia utilità per migliorare il fluire degli scambi all'interno del nostro Paese, risultano di ancor più favorevole ausilio per i nostri operatori con l'estero supporti e suggerimenti contrattuali che permettano loro di tutelarsi meglio nei confronti delle controparti straniere. Tale vantaggio è ancor più evidente, se si considera la scarsa conoscenza del diritto internazionale da parte delle nostre PMI ed il fatto che molti scambi con l'estero continuano ad avvenire senza alcuna regolazione contrattuale.

Ma i contratti-tipo internazionali, come quelli interni, possono essere efficaci solo se riferiti a singoli settori, proprio perché è necessario mettere in evidenza tutte le clausole da tenere presenti nella trattazione di beni e/o servizi specifici. Pertanto si è programmato di analizzare separatamente i principali settori, per lo più corrispondenti ai distretti della provincia, in modo da poter interessare e diffondere più omogeneamente le regole contrattuali individuate e consigliate agli operatori, cercando di formulare contratti-tipo internazionali riferiti alle principali operazioni economiche e commerciali di ciascun settore, eventualmente valutando successivamente anche l'esame delle ulteriori differenziazioni in rapporto alle diverse legislazioni dei maggiori Paesi-partner negli scambi con l'economia trevigiana.

A titolo sperimentale, si è iniziato con il settore del legno-arredamento e, tra le problematiche contrattuali più rilevanti negli scambi con l'estero di questo comparto, dopo aver regolamentato quelle relative ai rapporti di agenzia e quelle di distribuzione, si presenta ora il contratto internazionale di vendita.

E' stato predisposto un testo contrattuale tipo in questo fascicolo, con opportune note illustrative, che si auspica possa divenire un prezioso strumento di lavoro per tutti gli esportatori del settore che intendono meglio tutelarsi da imprevedibili controversie nei contratti di vendita internazionale. Un ringraziamento particolare va al prof. Fabio Bortolotti, noto esperto giurista in contrattualistica internazionale, che ha predisposto il testo del volume, mentre non va sottaciuto l'apporto competente e consultivo delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati.

Federico Tessari
*Presidente della Camera di Commercio di Treviso e
di Curia Mercatorum*

Renato Chahinian
*Segretario Generale della Camera di Commercio
di Treviso*

Treviso, giugno 2004

Introduzione

Premessa: un modello semplificato

Il presente modello, elaborato da Curia Mercatorum appositamente per gli esportatori del settore del mobile, è un **modello semplificato** ("short form"). Si tratta cioè di un contratto che affronta solo i punti più importanti, cercando di dare delle soluzioni standard, ritenute ottimali nella maggior parte dei casi, ma che non costituiscono necessariamente la soluzione ideale per uno specifico contratto individuale.

Anche se sono state tenute presenti le più importanti alternative in modo da aiutare gli utilizzatori nella messa a punto di un contratto il più possibile vicino ai loro bisogni individuali, va ribadito che solo la redazione di un contratto *ad hoc*, con l'assistenza di un professionista qualificato, permette di "costruire" un testo contrattuale che tenga pienamente conto delle specifiche esigenze delle parti, che si differenziano inevitabilmente da un caso all'altro.

Con tutto ciò, sapendo che per svariate ragioni (tempi, costi, ecc.) gli operatori tendono a non avvalersi di esperti nella redazione delle condizioni generali di vendita, si è ritenuto opportuno fornire loro un modello di qualità, utilizzabile direttamente dagli stessi (e cioè predisposto in modo da evitare che l'utilizzatore debba modificarne i contenuti, avendo già lasciato spazio per le principali alternative). E' quindi opportuno che l'utilizzatore esamini con attenzione le varie opzioni in modo da individuare la soluzione per lui più conveniente. Se le opzioni predisposte nel modello non coprono una specifica esigenza dell'utilizzatore, questi potrà modificare la clausola contrattuale: tuttavia, in questo caso è consigliabile che egli si avvalga dell'assistenza di un professionista qualificato, in grado di valutare le implicazioni di tale modifica e di predisporre, se del caso, gli ulteriori adeguamenti che si rendano necessari.

I due modelli proposti: contratto di vendita e condizioni generali

Nella parte che segue si propongono due modelli:

- (1) un modello di **contratto di vendita** composto di due parti: una parte speciale (parte A), contenente le clausole "variabili", da riempire di volta in volta, ed una parte di condizioni generali (parte B) contenente le clausole applicabili in generale a tutti i contratti di vendita. Le due parti, insieme, permettono di "costruire" un contratto di vendita completo.
- (2) Un testo di condizioni generali, da abbinare a specifiche condizioni di vendita (per quanto riguarda i prodotti venduti, il prezzo, le condizioni di pagamento, ecc.) predisposte dall'utilizzatore.

La seconda soluzione ha il vantaggio di non interferire con la prassi contrattuale di ciascun utilizzatore (il quale dovrà però coordinare le proprie condizioni “variabili” con le condizioni generali. La prima soluzione, invece, ha il vantaggio di guidare l’utente attraverso le varie opzioni indicate nella parte A.

L’utente potrà anche, se lo desidera, utilizzare le indicazioni della parte A del modello, per la messa a punto di un proprio documento (ad es. conferma d’ordine) abbinato ad un testo di condizioni generali.

Ambito di applicazione

Il modello riguarda le vendite a rivenditori (distributori, commercianti, ecc.), che costituiscono l’ipotesi più diffusa. Esso non riguarda quindi le vendite ai consumatori, alle quali si applicano regole in parte diverse che non vengono considerate in questa sede.

Le norme poste a tutela del consumatore rilevano però sotto il profilo del possibile diritto di regresso del rivenditore, su cui torneremo al punto 6.

Il modello riguarda principalmente vendite singole e non accordi aventi per oggetto la fornitura continuativa di merci. Per questa ragione non sono stati considerati aspetti tipici dei contratti di durata, come ad es. le clausole di revisione prezzo.

La legge applicabile

In materia di legge applicabile il modello fa riferimento alla legge italiana. Tuttavia, dal momento che il nostro paese ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) la soluzione proposta dovrebbe essere accettabile per eventuali controparti straniere, trattandosi di una disciplina molto diffusa.

E’ comunque opportuno il richiamo alla legge italiana in quanto esso comporta che eventuali questioni non disciplinate dalla convenzione verranno regolate dalla nostra legge, evitando quindi possibili sorprese risultanti da norme straniere sconosciute.

Le condizioni speciali (Parte A)

La parte A ha, come già accennato prima, la funzione di permettere alle parti di definire una serie di aspetti per loro natura variabili da contratto a contratto, come ad es. i prodotti, il prezzo, la data di consegna ecc.

Per quanto riguarda i **termini di resa**, il punto A-5 offre la scelta tra una serie di alternative più correnti. Nella scelta dei termini indicati si è tenuto conto più della prassi corrente che di ciò che è più opportuno.

In particolare conviene chiarire che il termine Franco fabbrica (Ex works) può non essere adatto nei casi in cui il venditore ha bisogno di un documento di trasporto da

presentare alla banca per il pagamento con credito documentario (in questo caso sarà bene chiarire prima quale documento prevedere e poi scegliere il termine di resa corrispondente).

Un altro termine tradizionalmente usato, ma poco adatto nel contesto dei moderni mezzi di trasporto è il termine FOB, che fa gravare sul venditore gli oneri ed i rischi del trasporto fino al caricamento sulla nave (anche se l'art. 4.2 delle condizioni generali, sposta opportunamente il passaggio dei rischi alla consegna al primo trasportatore).

Per quanto riguarda i termini di pagamento, il punto A-5 prevede una serie di alternative che vanno dal pagamento posticipato al pagamento mediante credito documentario. Si tenga presente che le eventuali scelte fatte in tale sede sono integrate dalle clausole contenute nell'art. 6 delle condizioni generali. Così, ad esempio, si precisa che, ove le parti abbiano previsto il pagamento mediante credito documentario, il credito dovrà essere notificato al venditore almeno 60 giorni prima della data di consegna convenuta.

La garanzia del venditore per eventuali vizi (difetti) dei prodotti venduti

Un problema complesso, che può dar luogo a rilevanti conseguenze, è quello relativo alla garanzia per eventuali difetti dei prodotti.

A questo proposito l'art. 7.1 delle condizioni generali prevede come unico rimedio in caso di difetti denunciati tempestivamente la riparazione o sostituzione (escludendo la risoluzione del contratto di vendita, che comporterebbe la restituzione del prodotto in cambio della restituzione del prezzo pagato).

Inoltre, l'art. 7.4 prevede una clausola limitativa di responsabilità escludendo in particolare il diritto del compratore al risarcimento di eventuali danni conseguenti ai vizi dei prodotti.

A tutto ciò si aggiunge però una nuova problematica, che nasce dall'attuazione della direttiva europea 99/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo¹, direttiva che riconosce all'acquirente finale/consumatore una garanzia di due anni (limitata alla sostituzione o riparazione del bene) a partire dalla data di consegna del prodotto. Questa disciplina non si applica, ovviamente, alle vendite tra produttore ed acquirente-rivenditore: tuttavia, essa prevede il diritto di colui che abbia venduto al consumatore finale ed abbia in seguito rimediato ad eventuali difetti della cosa, di rivalersi sui precedenti venditori secondo le modalità indicate in tale normativa (ove si applichi il diritto italiano, si tratta dell'art. 1519-*quater* del codice civile). Tale diritto di rivalsa può essere esercitato dal venditore finale entro un anno dalla

¹ Tale direttiva è stata attuata in alcuni paesi europei (Austria, Danimarca, Finlandia e Germania). L'Italia l'ha recepita con il decreto ^{legislativo} 1 febbraio 2002 negli artt. 1519-*bis* e seguenti del codice civile.

data in cui il egli ha rimediato al difetto, mentre il difetto può essere fatto valere dal consumatore nei confronti del venditore finale entro due anni dalla consegna al consumatore. Ne discende che un'eventuale azione di regresso può essere iniziata anche molti anni dopo la consegna al distributore.

Trattandosi di una norma che può essere derogata dalle parti (nei rapporti tra venditore e compratore-rivenditore non consumatore finale) è possibile pattuire espressamente nel contratto di compravendita una disciplina della materia che da un lato riconosca al compratore termini più ampi di quelli usuali per rivalersi sul produttore e dall'altro fissi comunque dei limiti massimi oltre i quali una rivalsa è comunque inammissibile.

Tale soluzione di compromesso, contenuta nell'art. 7.3 delle condizioni generali, consiste nel prevedere una garanzia generale di due anni (corrispondente alla prassi esistente), più un ulteriore periodo di due anni nel quale il compratore può rivalersi sul produttore nel caso in cui abbia dovuto rimediare a difetti dei prodotti ai sensi della direttiva 99/44/CE, con alcune cautele atte a delimitare opportunamente tale azione di regresso.

La risoluzione delle controversie

Con il presente modello si è cercato di mettere a punto un sistema di risoluzione delle controversie che metta l'esportatore italiano nella posizione migliore possibile e che consenta al tempo stesso di giungere ad una definizione del litigio in tempi brevi.

Sotto quest'ultimo profilo il ricorso all'**arbitrato** appare certamente preferibile rispetto alla scelta della giurisdizione ordinaria. Per questa ragione si è scelta (art. 13), come soluzione normalmente raccomandabile, quella il ricorso all'arbitrato della Curia Mercatorum².

Va però tenuto presente che nei contratti con controparti dell'Unione Europea, e cioè di paesi nei quali è estremamente facile il riconoscimento di una sentenza italiana (grazie alla "libera circolazione delle sentenze" garantita dal regolamento europeo 44/01) potrebbe in taluni casi essere più efficace il ricorso al decreto ingiuntivo, soluzione questa difficilmente compatibile con l'arbitrato.

In situazioni di questo tipo conviene quindi domandarsi se non sia più efficace una clausola di deroga del foro, che riservi la giurisdizione ai tribunali ordinari della sede del venditore. In questi casi potrà essere preferibile attribuire la giurisdizione ai giudici ordinari, sostituendo l'art. 10 con una clausola come quella seguente:

² E' opportuno sottolineare che, sottoponendo eventuali controversie al regolamento di mediazione/arbitrato della Curia Mercatorum le parti possono ricorrere, prima di instaurare la procedura arbitrale, alla mediazione, il che offre loro la possibilità di risolvere amichevolmente la controversia in tempi brevi e con costi ridotti.

Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore.

The competent law courts of the Seller seat shall have exclusive jurisdiction in any dispute arising out of or in connection with this contract. However, as an exception to the principle hereabove, the Seller is in any case entitled to bring his action before the competent court of the place where the Buyer has his registered office.

CONTRATTO INTERNAZIONALE DI VENDITA INTERNATIONAL SALE CONTRACT

PARTE A/PART A CONDIZIONI SPECIALI/SPECIAL CONDITIONS
--

A-1	Nome e indirizzo del Venditore/Name and address of the Seller
..... (nome)	
..... (indirizzo)	
(in seguito denominato "il Venditore"/hereinafter called "the Seller")	

A-2	Nome e indirizzo del Compratore/Name and address of the Buyer
..... (nome)	
..... (indirizzo)	
(in seguito denominato "il Compratore"/hereinafter called "the Buyer")	

A-3	Prodotti, prezzo e data di consegna/Goods, price and delivery time	
<i>Descrizione dei prodotti/description of the goods</i>		
<i>Se lo spazio è insufficiente usare un allegato/If space is not sufficient use an annex</i>		
Prezzo totale / Total price	Valuta/Currency	Ammontare/Amount
Data consegna/Delivery date		
<i>Le parti possono indicare una data (ad es. 5 marzo 2005) oppure un periodo di tempo (es. aprile 2004)</i>		

A-4 Termini di resa/Delivery terms (Incoterms 2000)			
<input type="checkbox"/>	EXW	Franco Fabbrica (luogo convenuto)
		Ex Works (named place)
<input type="checkbox"/>	FCA	Franco Vettore (luogo convenuto)
		Free Carrier (named place)
<input type="checkbox"/>	FOB	Franco a Bordo (porto d'imbarco convenuto)
		Free on Board (named port of shipment)
<input type="checkbox"/>	CIF	Costo, Assicurazione e Nolo (porto di destinazione convenuto)
		Cost, Insurance and Freight (named port of destination)
<input type="checkbox"/>	CPT	Trasporto pagato fino a (luogo di destinazione convenuto)
		Carriage Paid to (named place of destination)
<input type="checkbox"/>	CIP	Trasporto e assic. pagati fino a (luogo di destinazione convenuto)
		Carriage and Insurance Paid to (named place of destination)
<input type="checkbox"/>	DDU	Delivered Duty Unpaid (luogo di destinazione convenuto)
		Reso non sdoganato (named place of destination)
<input type="checkbox"/>	Altro/Other		

A-6	Data e firma delle parti e data/Date and signature of the parties	
<p>Il presente contratto di compravendita è disciplinato dalle condizioni speciali riportate qui sopra (nella misura in cui siano state riempite le rispettive caselle) e dalle condizioni generali riportate qui di seguito nella parte B.</p>	<p>This sale contract is governed by the special conditions hereabove (to the extent the respective boxes have been filled in) and by the general conditions contained in part B hereafter.</p>	
<p>_____ (luogo/place)</p>	<p>_____ (data/date)</p>	
<p>Il Venditore/The Seller</p>	<p>Il Compratore/The Buyer</p>	
<p>_____</p>	<p>_____</p>	
<p>_____</p>	<p>_____</p>	

PARTE B/PART B

CONDIZIONI GENERALI/GENERAL CONDITIONS

1. Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano quando le stesse sono state pattuite o richiamate dalle parti. Eventuali deroghe saranno valide solo se fatte per iscritto. Nel contesto delle presenti condizioni generali il termine «Prodotti» indica prodotti che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (in seguito denominato «il Contratto»).

1.2 Le presenti condizioni generali si applicano insieme alle condizioni speciali della parte A (nella misura in cui le rispettive caselle siano state compilate). In caso di contraddizione prevalgono le condizioni speciali.

1.2 Il presente Contratto di vendita è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla legge italiana.

1.4 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.

1. General

1.1 These general conditions are applicable when agreed or incorporated by the parties. Possible derogations will be valid only if made in writing. The term «Products» means the products which are the subject matter of the individual contract of sale (hereafter called «the Contract»)-

1.2 These general conditions are applicable together with the special conditions of part A (to the extent the respective boxes have been completed). In case of contradiction the special conditions will prevail.

1.3 This Contract of sales is governed by the United Nations Convention on the International Sales of Goods and, with respect to questions not covered by such Convention by the laws of Italy.

1.4 Any reference made to trade terms (such as EXW, CIP, etc.) is deemed to be made to Incoterms published by the International Chamber of Commerce and current at the date of conclusion of this contract

- | | |
|---|--|
| <p>2. Caratteristiche dei prodotti - Modifiche</p> <p>2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche dei Prodotti contenute in déplianti, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.</p> <p>2.2 Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.</p> <p>3 Termini di consegna</p> <p>3.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. E' inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 6 settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente è ritardata con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al Venditore.</p> <p>3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad esempio mancata comunicazione</p> | <p>2. Characteristics of the Products - Modifications</p> <p>2.1 Any information or data relating to features and/or specifications of the Products contained in déplianti, price lists, catalogues and similar documents shall be binding only to the extent they are expressly referred to in the Contract.</p> <p>2.2 The Seller may make any change to the Products which, without altering their essential features, appear to be necessary or suitable.</p> <p>3 Time of delivery</p> <p>3.1 If the Seller expects that he will be unable to deliver the Products at the date agreed for delivery, he must inform the Buyer within the shortest delay, in writing, of such occurrence, stating, as far as possible, the estimated date of delivery. It is agreed that if a delay for which the Seller is responsible lasts more than 6 weeks, the Buyer will be entitled to terminate the Contract with reference to the Products the delivery of which is delayed, by giving a 10 days' notice, to be communicated in writing (also by telefax) to the Seller.</p> <p>3.2 Any delay caused by force majeure (as defined in art. 9) or by acts or omissions of the Buyer (e.g. the lack of indications which are necessary for the supply of the Products), shall not be considered as</p> |
|---|--|

- di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).
- 3.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
- 3.4 Nel caso di prodotti non standard, il Venditore inizierà la produzione solo dopo aver ricevuto la garanzia bancaria (ove si applichi l'art. 6.2), il pagamento anticipato (ove si applichi l'art. 6.3) o la notifica del credito documentario (ove si applichi l'art. 6.4).
- 4 Resa e spedizione - Reclami**
- 4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce d'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.
- 4.2 In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore.
- 4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento
- shall not be considered as a delay for which the Seller is responsible.
- 3.3 Except in case of fraud or gross negligence of the Seller, any claim for damages arising out of non-delivery of or delay in delivery is expressly excluded.
- 3.4 In case of non-standard products, the Seller will commence production only after having received the bank guarantee (if Article 6.2 is applicable), the advance payment (if Article 6.3 is applicable) or the notification of the documentary credit (if Article 6.4 is applicable).
- 4 Delivery and shipment-Complaints**
- 4.1 Except as otherwise agreed, the supply of the goods will be Ex Works, even if it is agreed that the Seller will take care, in whole or in part, of the shipment.
- 4.2 In any case, whatever the delivery term agreed between the parties, the risks will pass to the Buyer, at the latest, on delivery of the goods to the first carrier.
- 4.3 Any complaints relating to packing, quantity, number or exterior features of the Products (apparent defects), must be notified to the Seller, by registered letter with return receipt, within 15 days from receipt of the Products; failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited.. Any complaints relating to defects which cannot be discovered on the basis of a careful

del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.

inspection upon receipt (hidden defects) shall be notified to the Seller, by registered letter with return receipt, within 15 days from discovery of the defects and in any case not later than 12 months from delivery; failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited.

4.4 Inoltre, ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di merce mancante, il Compratore è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto utilizzata.

4.4 Furthermore, if the goods or respective packing are damaged or if some goods are lacking, the Buyer must make the necessary reservations towards the carrier, in conformity with the formalities required for the respective mode of transportation.

5. Prezzi

Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.

5. Prices

Unless otherwise agreed, prices are to be considered Ex Works, for Products packed according to the usages of the trade with respect to the agreed transport means. It is agreed that any other cost or charge shall be for the account of the Buyer.

6. Condizioni di pagamento

6.1 Ove le parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento (riempiendo la casella A-5 o altrimenti), il pagamento dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 6.2.

6.2 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 60 gg. data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato

6. Payment conditions

6.1 If the parties have not specified the payment conditions (by completing box A-5 or otherwise), payment must be made as indicated under article 6.2 hereunder.

6.2 If the parties have agreed on payment on open account, payment must be made, unless specified otherwise, within 60 days from the date of invoice, by bank transfer. Payment is deemed to be

il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà mettere a disposizione almeno 60 giorni prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.

- 6.3 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 60 giorni prima della data di consegna convenuta.
- 6.4 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, il Compratore dovrà, salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione n. 500), venga notificato al Venditore almeno 60 giorni prima della data di
- 6.3 If the parties have agreed on payment in advance, without further indication, it will be assumed that such advance payment refers to the full price. Unless otherwise agreed, the advance payment must be credited to the Seller's account at least 60 days before the agreed date of delivery.
- 6.4 If the parties have agreed on payment by documentary credit, the Buyer must, unless otherwise agreed, take the necessary steps in order to have an irrevocable documentary credit, to be issued in accordance with the ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Publication n. 500), notified to the Seller at least 60 days before the agreed date of delivery. Unless otherwise

made when the respective sum is at the Seller's disposal at its bank in Italy. If it is agreed that payment must be backed by a bank guarantee, the Buyer must put at the Buyer's disposal, at least 60 days before the date of delivery, a first demand bank guarantee, issued in accordance with the ICC Uniform Rules for Demand Guarantees by a primary Italian bank and payable against on simple declaration by the Seller that he has not received payment within the agreed term.

- consegna convenuta. Salvo diverso accordo, il credito documentario dovrà essere confermato da una banca Italiana gradita al Venditore ed essere pagabile a vista.
- 6.5 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.
- 6.6 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.
- 6.7 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore un interesse di mora pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, più sette punti percentuali, conformemente all'art. 4 del decreto legisl. n. 231 del 9 ottobre 2002 che attua la direttiva CE 35/2000. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 gg. dalla data indicata in fattura darà al Venditore il diritto di risolvere il contratto, con facoltà di trattenere la parte di prezzo pagata e di pretendere la restituzione dei prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, oltre il risarcimento dell'eventuale danno.
- agreed, the documentary credit shall be confirmed by an Italian bank agreeable to the Seller and will be payable for sight.
- 6.5 If the parties have agreed on payment against documents (documentary collection) payment will be, unless otherwise agreed, Documents Against Payment.
- 6.6 Unless otherwise agreed, any expenses or bank commissions due with respect to the payment shall be for the Buyer's account.
- 6.7 Should payment be delayed with respect to the agreed date, the Buyer shall pay to the Seller interest for late payment at a rate corresponding to the interest rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations plus seven percentage points, in conformity with Article 4 of decree n. 231 of 9 October 2002 which implements the EC Directive 35/2000. Should the delay exceed 30 days from the date indicated in the invoice, the Seller will be entitled to terminate the contract, to retain the part of the price already paid and to claim the return, at the Buyer's expense, of the products delivered, plus possible damages

- 6.8 Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il Venditore.
- 6.9 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
- 6.10 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospenderne l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.
- 7. Garanzia per vizi**
- 7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità (vizio) dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro ventiquattro mesi dalla consegna dei Prodotti al Compratore, purchè tale difetto di conformità gli si stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 7.2. In tal caso il Venditore provvederà, a sua scelta, alla
- 6.8 The Buyer is not authorised to make any deduction from the agreed price (e.g. if he pretends that the goods are defective), unless agreed in writing with the Seller.
- 6.9 It is agreed that any complaints or objections do not entitle the Buyer to suspend or to delay payment of the Products as well as payment of any other supplies.
- 6.10 Should the Seller have reasons to fear that the Buyer cannot or does not intend to pay the Products on the agreed date, he may make delivery dependant on obtaining an appropriate payment guarantee (e.g. surety or bank guarantee). Furthermore the Seller may, in case of delayed payment, unilaterally modify the terms of payment of other supplies and/or suspend their performance until he obtains appropriate payment guarantees.
- 7. Warranty for defects**
- 7.1 The Supplier undertakes to remedy any non-conformity (defect) of the Products for which he is liable, occurring within twenty-four months from delivery of the Products to the Buyer, provided he has been notified timely about such defect according to Article 7.2. In such case the Supplier will, at his choice, either replace or repair the Products (or

- sostituzione o riparazione dei Prodotti (o parti di essi) risultati difettosi.
- 7.2 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.
- 7.3 In aggiunta alla garanzia di cui all'art. 7.1, il Venditore si impegna a sostituire o riparare eventuali Prodotti risultati difettosi dopo la loro consegna al consumatore finale in relazione ai quali il Compratore abbia preso le misure imposte dall'art. 1519-*quater* c.c. (o di analogo norma di altro Stato membro dell'Unione Europea, basata sulla direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999), a condizione che il Compratore faccia valere il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1519-*quinquies* (o di analogo norma di altro Stato membro dell'Unione Europea, basata sulla direttiva
- parts of the Products) which result to be defective.
- 7.2 Any complaints concerning the conditions of packing, quantity or outward features of the Products (apparent defects) must be notified to the Supplier in writing within 15 days from receipt of the Products; failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited. Any complaints relating to defects which cannot be discovered on the basis of a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be notified to the Supplier in writing within 15 days from discovery of the defect; failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited. The notice must indicate precisely the defect and the Products to which it refers.
- 7.3 In addition to the warranty under Article 7.1, the Supplier agrees to replace or repair Products which may result defective after delivery to the final consumer and with respect to which the Buyer has taken the measures imposed by Article 1519-*quater* of the Italian civil code (or under similar provisions of other member States of the European Union, based on the European directive 1999/44/CE of 25 May 1999), provided the Buyer exercises his action in redress based on Article 1519-*quinquies* of the Italian civil code (or under similar provisions of other member States of the European Union, based on the

europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999) non oltre quattro anni dalla consegna dei Prodotti al Compratore e sempreché il difetto sia imputabile ad una azione od omissione del Venditore.

- 7.4 Gli obblighi assunti dal Venditore con gli articoli 7.1 e 7.3 (di riparare o sostituire i Prodotti nelle ipotesi ed alle condizioni ivi stabilite) sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie o responsabilità previste per legge. Si conviene pertanto che è espressamente esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti e/o dalla loro rivendita (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).

8 Riserva di proprietà

E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento.

9 Forza maggiore

- 9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiara-

of 25 May 1999) within four years from delivery to the Buyer and provided the defect is due to an act of omission by the Supplier.

- 7.4 The obligations undertaken by the Supplier under Articles 7.1 and 7.3 (i.e. to replace or repair the Products in the cases and under the conditions stated therein) are in lieu of of any other legal guarantee or liability provided by law. It is consequently agreed that, except in case of fraud or gross negligence of the Supplier, any other Supplier's liability (both contractual or extra-contractual) which may arise from the Products supplied and/or their resale (e.g. compensation of damages, loss of profit, etc.) is expressly excluded.

8 Retention of title

It is agreed that the Products delivered remain the Seller's property until complete payment is received by the Manufacturer.

9 Force majeure

- 9.1 Either party shall have the right to suspend performance of his contractual obligations when such performance becomes impossible or unduly burdensome because of unforeseeable events beyond his control, such as strikes, boycotts, lock-outs, fires, war (either declared or not), civil war, riots, revolutions,

ta o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto di vendita, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

10. Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum.

requisitions, embargo, energy black-outs, delay in delivery of components or raw materials.

9.2 The party wishing to make use of the present clause must promptly communicate in writing to the other party the occurrence and the end of such force majeure circumstances.

9.3 Should the suspension due to force majeure last more than six weeks, either party shall have the right to terminate this Contract of sale by a 10 days' written notice to the counterpart.

10. Dispute resolution

Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be finally settled in accordance with the Curia Mercatorum Mediation/Arbitration Rules.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/GENERAL CONDITIONS OF SALE
--

(da utilizzarsi indipendentemente dalla Parte A:
v. Introduzione, § 2)

1. Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano quando le stesse sono state pattuite o richiamate dalle parti. Eventuali deroghe saranno valide solo se fatte per iscritto. Nel contesto delle presenti condizioni generali il termine «Prodotti» indica prodotti che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (in seguito denominato «il Contratto»).

1.2 Il presente Contratto di vendita è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla legge italiana.

1.3 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.

1. General

1.1 These general conditions are applicable WHEN agreed or incorporated by the parties. Possible derogations will be valid only if made in writing. The term «Products» means the products which are the subject matter of the individual contract of sale (hereafter called «the Contract»)-

1.2 This Contract of sale is governed by the United Nations Convention on the International Sales of Goods and, with respect to questions not covered by such Convention by the laws of Italy.

1.3 Any reference made to trade terms (such as EXW, CIP, etc.) is deemed to be made to Incoterms published by the International Chamber of Commerce and current at the date of conclusion of this contract

- | | |
|---|--|
| <p>2. Caratteristiche dei prodotti - Modifiche</p> <p>2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche dei Prodotti contenute in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti simili saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.</p> <p>2.2 Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.</p> <p>3 Termini di consegna</p> <p>3.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. E' inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 6 settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al Venditore.</p> <p>3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad</p> | <p>2. Characteristics of the Products - Modifications</p> <p>2.1 Any information or data relating to features and/or specifications of the Products contained in dépliant, price lists, catalogues and similar documents shall be binding only to the extent they are expressly referred to in the Contract.</p> <p>2.2 The Seller may make any change to the Products which, without altering their essential features, appear to be necessary or suitable.</p> <p>3 Time of delivery</p> <p>3.1 If the Seller expects that he will be unable to deliver the Products at the date agreed for delivery, he must inform the Buyer in due time, in writing, of such occurrence, stating, if possible, the estimated date of delivery. It is agreed that if a delay for which the Seller is responsible lasts more than 6 weeks, the Buyer will be entitled to terminate the Contract with reference to the Products the delivery of which is delayed, by giving a 10 days' notice, to be communicated in writing (also by telefax) to the Seller.</p> <p>3.2 Any delay caused by force majeure (as defined in art. 9) or by acts or omissions of the Buyer (e.g. the lack of indications which are necessary for the supply of the</p> |
|---|--|

- es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).
- 3.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
- 3.3 Except in case of fraud or gross negligence of the Seller, any claim for damages arising out of non-delivery of or delay in delivery is expressly excluded.
- 4 Resa e spedizione - Reclami**
- 4 Delivery and shipment - Complaints**
- 4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce d'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.
- 4.1 Except as otherwise agreed, the supply of the goods will be Ex Works, even if it is agreed that the Seller will take care, in whole or in part, of the shipment.
- 4.2 In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore.
- 4.2 In any case, whatever the delivery term agreed between the parties, the risks will pass to the Buyer, at the latest, on delivery of the goods to the first carrier.
- 4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.
- 4.3 Any complaints relating to packing, quantity, number or exterior features of the Products (apparent defects), must be notified to the Seller, by registered letter with return receipt, within 15 days from receipt of the Products; failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited.. Any complaints relating to defects which cannot be discovered on the basis of a careful inspection upon receipt (hidden defects) shall be notified to the Seller, by registered letter with return receipt, within 15 days from discovery of the defects in any case not later than 12 months

failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited.

- 4.4 Inoltre, ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di merce mancante, il Compratore è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto utilizzata.
- 4.4 Furthermore, if the goods or respective packing are damaged or if some goods are lacking, the Buyer must make the necessary reservations towards the carrier, in conformity with the formalities required for the respective mode of transportation.

5. Prezzi

Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.

5. Prices

Unless otherwise agreed, prices are to be considered Ex Works, for Products packed according to the usages of the trade with respect to the agreed transport means. It is agreed that any other cost or charge shall be for the account of the Buyer.

6 Condizioni di pagamento

- 6.1 Il pagamento dev'essere fatto esclusivamente al Venditore alle condizioni convenute.
- 6.2 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore un interesse di mora pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, più sette punti percentuali, conformemente all'art. 4 del decreto legisl. n. 231 del 9 ottobre 2002 che attua la direttiva CE 35/2000. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 gg. dalla data indicata in fattura darà al

6 Payment conditions

- 6.1 Payment must be made exclusively to the Seller at the agreed conditions.
- 6.2 Should payment be delayed with respect to the agreed date, the Buyer shall pay to the Seller interest for late payment at a rate corresponding to the interest rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations plus seven percentage points, in conformity with Article 4 of decree n. 231 of 9 October 2002 which implements the EC Directive 35/2000. Should the delay exceed 30 days from the date indicated in the invoice, the Seller

- Venditore il diritto di risolvere il contratto, con facoltà di trattenere la parte di prezzo pagata e di pretendere la restituzione dei prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, oltre il risarcimento dell'eventuale danno.
- will be entitled to terminate the contract, to retain the part of the price already paid and to claim the return, at the Buyer's expense, of the products delivered, plus possible damages
- 6.3 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.
- 6.3 Unless otherwise agreed, any expenses or bank commissions due with respect to the payment shall be for the Buyer's account.
- 6.4 Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il Venditore.
- 6.4 The Buyer is not authorised to make any deduction from the agreed price (e.g. if he pretends that the goods are defective), unless agreed in writing with the Seller.
- 6.5 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
- 6.5 It is agreed that any complaints or objections do not entitle the Buyer to suspend or to delay payment of the Products as well as payment of any other supplies.
- 6.6 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospenderne l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.
- 6.6 Should the Seller have reasons to fear that the Buyer cannot or does not intend to pay the Products on the agreed date, he may make delivery dependant on obtaining an appropriate payment guarantee (e.g. surety or bank guarantee). Furthermore the Seller may, in case of delayed payment, unilaterally modify the terms of payment of other supplies and/or suspend their performance until he obtains appropriate payment guarantees..

7. Garanzia per vizi

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità (vizio) dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro ventiquattro mesi dalla consegna dei Prodotti al Compratore, purché tale difetto di conformità gli si stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 7.2. In tal caso il Venditore provvederà, a sua scelta, alla sostituzione o riparazione dei Prodotti (o parti di essi) risultati difettosi.

7.2 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.

7.3 In aggiunta alla garanzia di cui all'art. 7.1, il Venditore si impegna a sostituire o riparare

7. Warranty for defects

7.1 The Seller undertakes to remedy any non-conformity (defect) of the Products for which he is liable, occurring within twenty-four months from delivery of the Products to the Buyer, provided he has been notified timely about such defect according to Article 7.2. In such case the Seller will, at his choice, either replace or repair the Products (or parts of the Products) which result to be defective.

7.2 Any complaints concerning the conditions of packing, quantity or outward features of the Products (apparent defects) must be notified to the Seller in writing within 15 days from receipt of the Products; failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited. Any complaints relating to defects which cannot be discovered on the basis of a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller in writing within 15 days from discovery of the defect; failing such notification the Buyer's right to claim the above defects will be forfeited. The notice must indicate precisely the defect and the Products to which it refers.

7.3 In addition to the warranty under Article 7.1, the Seller agrees to replace or repair Products which

eventuali Prodotti risultati difettosi dopo la loro consegna al consumatore finale in relazione ai quali il Compratore abbia preso le misure imposte dall'art. 1519-*quater* c.c. (o di analoga norma di altro Stato membro dell'Unione Europea, basata sulla direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999), a condizione che il Compratore faccia valere il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1519-*quinquies* (o di analoga norma di altro Stato membro dell'Unione Europea, basata sulla direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999) non oltre quattro anni dalla consegna dei Prodotti al Compratore e sempreché il difetto sia imputabile ad una azione od omissione del Venditore.

7.4 Gli obblighi assunti dal Venditore con gli articoli 7.1 e 7.3 (di riparare o sostituire i Prodotti nelle ipotesi ed alle condizioni ivi stabilite) sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie o responsabilità previste per legge. Si conviene pertanto che è espressamente esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti e/o dalla loro rivendita (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).

may result defective after delivery to the final consumer and with respect to which the Buyer has taken the measures imposed by Article 1519-*quater* of the Italian civil code (or under similar provisions of other member States of the European Union, based on the European directive 1999/44/CE of 25 May 1999), provided the Buyer exercises his action in redress based on Article 1519-*quinquies* of the Italian civil code (or under similar provisions of other member States of the European Union, based on the European directive 1999/44/CE of 25 May 1999) within four years from delivery to the Buyer and provided the defect is due to an act of omission by the Seller.

7.4 The obligations undertaken by the Seller under Articles 7.1 and 7.3 (i.e. to replace or repair the Products in the cases and under the conditions stated therein) are in lieu of of any other legal guarantee or liability provided by law. It is consequently agreed that, except in case of fraud or gross negligence of the Seller, any other Seller's liability (both contractual or extra-contractual) which may arise from the Products supplied and/or their resale (e.g. compensation of damages, loss of profit, etc.) is expressly excluded.

8 Riserva di proprietà

E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento.

9 Forza maggiore

9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto di vendita, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

8 Retention of title

It is agreed that the Products delivered remain the Seller's property until complete payment is received by the Manufacturer.

9 Force majeure

9.1 Either party shall have the right to suspend performance of his contractual obligations when such performance becomes impossible or unduly burdensome because of unforeseeable events beyond his control, such as strikes, boycotts, lock-outs, fires, war (either declared or not), civil war, riots, revolutions, requisitions, embargo, energy black-outs, delay in delivery of components or raw materials.

9.2 The party wishing to make use of the present clause must promptly communicate in writing to the other party the occurrence and the end of such force majeure circumstances.

9.3 Should the suspension due to force majeure last more than six weeks, either party shall have the right to terminate this Contract of sale by a 10 days' written notice to the counterpart.

10. Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum.

10. Dispute resolution

Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be finally settled in accordance with the Curia Mercatorum Mediation/Arbitration Rules.

APPENDICE 1

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci¹ (Vienna, 11 aprile 1980).

Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Tenendo presenti gli obiettivi generali contenuti nelle risoluzioni adottate nella
sesta sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, relative
all'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale,
Considerando che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base
dell'eguaglianza e del reciproco vantaggio è un elemento importante nel
promuovere relazioni amichevoli tra gli Stati,
Ritenendo che l'adozione di norme uniformi che regolino i contratti di vendita
internazionale di beni mobili e che tengano conto dei diversi sistemi sociali,
economici e giuridici possa contribuire alla rimozione degli ostacoli giuridici agli
scambi internazionali ed a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1. (Nozione di vendita internazionale). - La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d'affari in Stati diversi:

- a) quando tali Stati sono Stati contraenti;
oppure
- b) quando le norme di diritto internazionale privato portano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.

¹ La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con L. 11 dicembre 1985, n. 765 ed in vigore dal 1° gennaio 1988. I testi ufficiali della Convenzione sono quelli arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo. La presente traduzione in italiano non ha carattere ufficiale. I titoli degli articoli sono stati aggiunti per comodità del lettore.

2. Non si terrà conto del fatto che le parti abbiano la loro sede d'affari in Stati diversi quando ciò non risulti né dal contratto, né da precedenti rapporti d'affari intercorsi tra di loro né da informazioni fornite dalle stesse in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione.

3. Non si terrà conto, per l'applicazione della presente Convenzione, né della nazionalità delle parti né del carattere civile o commerciale delle parti o del contratto.

Articolo 2. (Vendite escluse dalla Convenzione). - La presente Convenzione non si applica alle vendite:

- a) di merce acquistata per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione, non sapesse né fosse tenuto a sapere che la merce veniva acquistata per tale uso;
- b) all'asta;
- c) effettuate in seguito a pignoramento o comunque per ordine dell'autorità giudiziaria;
- d) di valori mobiliari, titoli di credito e denaro;
- e) di navi, imbarcazioni, veicoli a cuscino d'aria e aeromobili;
- f) di energia elettrica.

Articolo 3. (Merce da fabbricare e prestazione di servizi). - 1. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da fabbricare o produrre, sono da considerarsi vendite, a meno che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o produzione.

2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante degli obblighi del contraente che fornisce la merce consiste nella prestazione di mano d'opera o di altri servizi.

Articolo 4. (Materie escluse dalla Convenzione). - La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore derivanti da tale contratto. In particolare, salvo espressa disposizione contraria contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda:

- a) la validità del contratto, delle sue singole clausole o degli usi;
- b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.

Articolo 5. (Responsabilità del produttore). - La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per morte o lesioni personali a chiunque causate dalla merce.

Articolo 6. - (Carattere derogabile della Convenzione). - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, derogare a qualsiasi sua disposizione o modificarne gli effetti.

CAPITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7. (Interpretazione della Convenzione). - 1. Nell'interpretare la presente Convenzione, si deve tener conto del suo carattere internazionale nonché della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.

2. Eventuali questioni che, pur riguardando materie regolate dalla presente Convenzione, non siano espressamente risolte dalla stessa, dovranno essere decise sulla base dei principi generali a cui la Convenzione si ispira ovvero, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 8. (Interpretazione delle dichiarazioni delle parti). - 1. Ai fini della presente Convenzione le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una parte debbono essere interpretati conformemente all'intenzione della stessa, se l'altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione.

2. Ove il paragrafo precedente non sia applicabile, le dichiarazioni ed altri comportamenti di una parte debbono essere interpretati secondo il senso che avrebbe loro attribuito una persona ragionevole della medesima condizione della controparte che si fosse trovata nella medesima situazione.

3. Al fine di determinare l'intenzione di una parte o ciò che una persona ragionevole avrebbe inteso, si dovrà tener conto di tutte le circostanze rilevanti, ed in particolare delle trattative eventualmente intercorse tra le parti, delle pratiche instauratesi tra le stesse, degli usi e di ogni altro comportamento successivo delle parti.

Articolo 9. (Usi e pratiche instauratesi tra le parti). - 1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno consentito e dalle pratiche che si sono instaurate tra di loro.

2. Salvo patto contrario, si deve ritenere che le parti abbiano implicitamente reso applicabili al loro contratto, o alla sua formazione, gli usi che esse conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, purchè gli stessi siano ampiamente conosciuti e regolarmente osservati nel commercio internazionale da soggetti che siano parti di contratti dello stesso tipo nel settore del commercio considerato.

Articolo 10. (Sede d'affari). - Ai fini della presente Convenzione:

- a) se una parte ha più di una sede d'affari, verrà tenuta in considerazione quella più strettamente collegata al contratto ed alla sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note alle parti o da loro prese in considerazione in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione;
- b) se una parte non ha una sede d'affari, si farà riferimento alla sua residenza abituale.

Articolo 11. (Forma del contratto). - Un contratto di vendita non necessita di essere concluso o provato per iscritto, e non è sottoposto ad alcun altro requisito di forma. Esso può venir provato con ogni mezzo, anche per testimoni.

Articolo 12. (Riserva quanto alla forma). - Le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 e della Parte II della presente Convenzione, che consentono l'utilizzo di una forma diversa da quella scritta per la formazione, la modificazione o la risoluzione consensuale di un contratto di vendita, o per l'offerta, l'accettazione o altre manifestazioni di volontà, non si applicano se una delle parti ha la propria sede d'affari nel territorio di uno Stato contraente che ha espresso la riserva prevista nell'articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare a quanto disposto dal presente articolo né modificarne gli effetti.

Articolo 13. (Telegrammi e telex). - Ai fini della presente Convenzione, con l'espressione "per iscritto" ci si riferisce anche alle comunicazioni a mezzo telegrafo e telex.

PARTE II FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 14. (Nozione di proposta). - 1. La proposta di concludere un contratto, rivolta ad una o più persone determinate, costituisce proposta contrattuale qualora sia sufficientemente determinata ed indichi la volontà del suo autore di esser vincolato in caso d'accettazione. La proposta è sufficientemente determinata quando indica la merce e ne fissa, espressamente o implicitamente, la quantità e il prezzo o fornisce indicazioni che permettano di determinarli.

2. La proposta che non sia rivolta ad una o più persone determinate, deve essere considerata come un semplice invito ad offrire, a meno che la persona che ha fatto la proposta non abbia indicato chiaramente il contrario.

Articolo 15. (Efficacia della proposta). - 1. La proposta diviene efficace quando perviene al destinatario.

2. La proposta, anche se irrevocabile, può venir ritirata, se la relativa comunicazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente alla proposta.

Articolo 16. (Revocabilità della proposta). - 1. Finché il contratto non è concluso, la proposta può venir revocata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia inviato l'accettazione.

2. Tuttavia, la proposta non può venir revocata:

- a) se la stessa indica, attraverso la fissazione di un termine fisso per l'accettazione o in qualsiasi altro modo, il suo carattere irrevocabile;
- b) se il destinatario poteva fare ragionevolmente affidamento sul carattere irrevocabile della proposta e se egli ha agito di conseguenza.

Articolo 17. (Rifiuto della proposta). - La proposta, anche se irrevocabile, decade quando il rifiuto della stessa perviene all'autore della proposta.

Articolo 18. (Accettazione). - 1. La dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichino il suo assenso alla proposta costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inattività non costituiscono di per sé accettazione.

2. L'accettazione di una proposta diviene efficace nel momento in cui la manifestazione dell'assenso perviene all'autore della proposta. L'accettazione non diviene efficace se la manifestazione dell'assenso non perviene all'autore della proposta nel termine da questi fissato ovvero, se non è stato fissato un termine, entro un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze dell'affare, ivi compresa la rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall'autore della proposta. La proposta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che non risulti altrimenti dalle circostanze.

3. Tuttavia, ove sulla base della proposta o in conseguenza di pratiche instauratesi tra le parti o degli usi, il destinatario della proposta possa manifestare il suo assenso mediante il compimento di un atto, quale la spedizione delle merci o il pagamento del prezzo, senza avvisare l'autore della proposta, l'accettazione diverrà efficace con il compimento di tale atto, sempreché ciò avvenga entro i termini previsti nel paragrafo precedente.

Articolo 19. (Accettazione con modifiche). - 1. La risposta ad una proposta, che pretenda essere una accettazione della stessa, ma che contenga aggiunte, limitazioni o altre modifiche, costituisce un rifiuto della proposta e vale come controproposta.

2. Tuttavia, la risposta ad una proposta, che pretenda essere un'accettazione della stessa, ma che contenga aggiunte o modifiche tali da non alterare sostanzialmente i termini della proposta, costituisce accettazione, purchè l'autore della proposta non provveda, senza ritardo ingiustificato, a rilevare oralmente l'esistenza di tali divergenze o ad inviare una comunicazione in tal senso. Se egli non obietta nei modi sopraindicati, i termini del contratto saranno quelli della proposta, con le modifiche contenute nell'accettazione.

3. Si considerano tali da alterare sostanzialmente i termini della proposta eventuali aggiunte o modifiche che riguardino, tra l'altro, il prezzo, il pagamento, la qualità e la quantità della merce, il luogo e il tempo della consegna, l'estensione della responsabilità di una parte nei confronti dell'altra o la risoluzione delle controversie.

Articolo 20. (Termine per l'accettazione). - 1. Il termine per l'accettazione fissato dall'autore della proposta in un telegramma o in una lettera decorre dal momento in cui il telegramma viene consegnato per la trasmissione o dalla data che compare sulla lettera ovvero, in mancanza, dalla data che compare sulla busta. Il termine per l'accettazione fissato dall'autore della proposta al telefono o via telex o mediante altri strumenti di comunicazione istantanea, decorre dal momento in cui la proposta perviene al destinatario.

2. I giorni festivi o non lavorativi che cadono nel periodo fissato per l'accettazione vengono calcolati nel computo di detto termine. Qualora tuttavia la comunicazione dell'accettazione non possa venir consegnata all'indirizzo dell'autore della proposta nell'ultimo giorno del periodo perchè, presso la sede d'affari di questi, tale giorno è festivo o non lavorativo, il termine verrà prorogato sino al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 21. - (Accettazione tardiva). - 1. L'accettazione tardiva vale nondimeno come accettazione purchè l'autore della proposta provveda, senza ritardo, ad informarne oralmente l'accettante o ad inviare una comunicazione in tal senso.

2. Qualora dalla lettera o altra comunicazione scritta contenente l'accettazione tardiva risulti che la stessa era stata inviata in condizioni tali per cui, ove la trasmissione fosse stata regolare, essa sarebbe pervenuta in tempo debito all'autore della proposta, l'accettazione tardiva acquista efficacia d'accettazione, a meno che l'autore della proposta non provveda, senza ritardo, ad informare oralmente l'accettante che egli considera caducata la sua proposta ovvero ad inviargli una comunicazione in tal senso.

Articolo 22. (Ritiro dell'accettazione). - L'accettazione può essere ritirata se la relativa comunicazione perviene all'autore della proposta prima o al momento in cui l'accettazione sarebbe divenuta efficace.

Articolo 23. - (Momento della conclusione del contratto). - Il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione di una proposta diviene efficace in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 24. (Momento in cui la comunicazione perviene al destinatario). - Ai fini di quanto previsto in questa Parte della Convenzione, una proposta, una dichiarazione d'accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà "perviene" al destinatario nel momento in cui gli viene rivolta oralmente o gli viene consegnata mediante qualsiasi altro mezzo, personalmente, o presso la sua sede d'affari o il suo

recapito postale ovvero, ove egli non abbia un centro d'affari o recapito postale, presso la sua residenza abituale.

PARTE III VENDITA DI MERCI

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25. (Inadempimento essenziale). - Una violazione del contratto commessa da una delle parti costituisce inadempimento essenziale quando cagiona all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato, né l'avrebbe previsto una persona ragionevole della medesima condizione che si fosse trovata nella medesima situazione.

Articolo 26. (Risoluzione del contratto). - Una dichiarazione di risoluzione del contratto è efficace solo se comunicata all'altra parte.

Articolo 27. (Rischio nella trasmissione di comunicazioni). - Salvo espressa previsione contraria contenuta nella presente Parte della Convenzione, se una notifica, richiesta o altra comunicazione viene effettuata da una parte contraente conformemente alla presente Parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o errore nella trasmissione della comunicazione o il suo mancato arrivo a destinazione, non priva tale parte contraente del diritto di avvalersene.

Articolo 28. (Esecuzione in forma specifica). - Ove, in conformità di quanto disposto nella presente Convenzione, una parte abbia il diritto di esigere dall'altra l'adempimento di una obbligazione, l'autorità giudiziaria non sarà tenuta ad ordinare l'esecuzione in forma specifica, se non nei casi in cui lo farebbe in virtù della propria legge per contratti di vendita similari non disciplinati dalla presente Convenzione.

Articolo 29. (Modifica e risoluzione consensuale). - 1. Un contratto può essere modificato o risolto mediante il semplice accordo tra le parti.

2. Un contratto scritto contenente una disposizione per cui qualsiasi modifica o risoluzione consensuale deve esser fatta per iscritto non potrà essere modificato o risolto consensualmente in altra forma. Tuttavia ad una parte potrà essere precluso, sulla base della propria condotta, di invocare la disposizione sopracitata, nella misura in cui la controparte abbia fatto affidamento su tale condotta.

CAPITOLO II OBBLIGHI DEL VENDITORE

Articolo 30. (Obblighi del venditore). - Il venditore è tenuto a consegnare la merce, a rimettere i relativi documenti e a trasferire la proprietà sulla merce, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione.

Sezione I

Consegna della merce e rimessa dei documenti

Articolo 31. (Luogo di consegna). - Se il venditore non è tenuto a consegnare la merce in un altro luogo determinato, il suo obbligo di consegna consiste:

- a) se il contratto di vendita implica il trasporto della merce: nel rimetterla al primo trasportatore affinché la faccia pervenire al compratore;
- b) se, fuori dai casi previsti dalla precedente lettera (a), il contratto riguarda merci specifiche o merci generiche che debbano essere prelevate da una determinata massa o che debbano essere fabbricate o prodotte e se, al momento della conclusione del contratto le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo determinato: nel porre le merci a disposizione del compratore in quel luogo;
- c) negli altri casi: nel porre le merci a disposizione del compratore nel luogo in cui il venditore aveva la sede d'affari al momento della conclusione del contratto.

Articolo 32. (Trasporto della merce). - 1. Se il venditore, conformemente al contratto ed alla presente Convenzione, rimette la merce ad un trasportatore e questa non è chiaramente identificata come quella oggetto del contratto, mediante apposizione di segni sulla stessa o attraverso i documenti di trasporto o in altro modo, il venditore è tenuto a notificare al compratore un avviso di spedizione, indicando specificamente la merce.

2. Se il venditore è tenuto a prendere le disposizioni necessarie per il trasporto della merce, egli dovrà stipulare i contratti necessari per trasportare la merce fino alla destinazione prevista, con mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per il genere di trasporto in questione.

3. Se il venditore non è tenuto a stipulare un'assicurazione relativa al trasporto della merce, egli dovrà, su richiesta del compratore, fornirgli tutte le informazioni disponibili, necessarie per stipulare detta assicurazione.

Articolo 33. (Data di consegna). - Il venditore è tenuto a consegnare la merce:

- a) se una data è fissata nel contratto o determinabile in base al contratto, in tale data;

- b) se un periodo di tempo è fissato nel contratto o determinabile in base al contratto, in un qualsiasi momento compreso in quel periodo, salvo che non risulti dalle circostanze che la scelta della data spetta al compratore; ovvero
- c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto.

Art. 34. (Consegna dei documenti). - Se il venditore è tenuto a rimettere i documenti riguardanti la merce, egli dovrà consegnarli nel momento, nel luogo e nella forma previsti dal contratto. Ove il venditore abbia provveduto a rimettere i documenti prima di tale data, egli potrà, fino a tale data, rimediare a qualsiasi difetto di conformità dei documenti, purché l'esercizio di tale diritto non cagioni al compratore inconvenienti o spese irragionevoli. Il compratore conserva tuttavia il diritto di richiedere il risarcimento del danno, conformemente alla presente Convenzione.

Sezione II Conformità della merce e pretese di terzi

Art. 35. (Conformità della merce). - 1. Il venditore è tenuto a consegnare merce che sia conforme per quantità, qualità e tipo a quanto previsto dal contratto e che sia confezionata o imballata nel modo stabilito dal contratto.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, non è conforme al contratto la merce che:
- a) non è idonea all'uso cui viene destinata normalmente merce dello stesso tipo;
 - b) non è idonea ad un uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze indichino che il compratore non aveva fatto affidamento sulla competenza o sul giudizio del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farlo;
 - c) non possiede le qualità di merce che il venditore ha sottoposto al compratore come campione o modello;
 - d) non è imballata o confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo ovvero, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarla e proteggerla.
3. Il venditore non è responsabile per un difetto di conformità della merce, ai sensi di quanto previsto nelle lettere da (a) a (d) del precedente comma, se, al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva, o non avrebbe potuto ignorare, tale difetto di conformità.

Articolo 36. (Responsabilità per difetti di conformità). - 1. Il venditore è responsabile, conformemente al contratto ed alla presente Convenzione, per un difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se tale difetto di conformità si manifesta solamente in un momento successivo.

2. Il venditore è altresì responsabile per un difetto di conformità che si verifichi in un momento successivo a quello indicato nel paragrafo precedente e che sia dovuto all'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compresa la violazione di una garanzia in base alla quale per un certo periodo la merce si sarebbe mantenuta idonea al suo normale utilizzo, o per un determinato utilizzo speciale o che la stessa avrebbe conservato certe qualità e caratteristiche.

Articolo 37. (Rimedi esercitabili prima della data di consegna). - In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, sino alla data prevista per la consegna, il diritto di consegnare eventuali parti o quantità mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme e già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della merce, purchè l'esercizio di tale diritto non comporti per il compratore inconvenienti o spese irragionevoli. Il compratore conserva comunque il diritto di richiedere il risarcimento del danno, conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 38. (Esame della merce). - 1. Il compratore è tenuto ad esaminare, o far esaminare, la merce nel termine più breve possibile, avuto riguardo alle circostanze.

2. Se il contratto implica il trasporto della merce, l'esame può essere differito sino all'arrivo a destinazione della stessa.

3. Se il compratore dirotta la merce o la rispedisce senza avere avuto una ragionevole opportunità di esaminarla e se al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, la possibilità di tale dirottamento o spedizione, l'esame può essere differito sino all'arrivo della merce alla nuova destinazione.

Articolo 39. (Denuncia dei difetti di conformità). - 1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della merce se non lo denuncia al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo.

2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fu effettivamente consegnata, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

Articolo 40. (Conoscenza del difetto di conformità). - Il venditore non può avvalersi di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità ri-

guarda fatti di cui egli era a conoscenza, o che non avrebbe potuto ignorare, e che non ha denunciato al compratore.

Articolo 41. (Diritti e pretese di terzi). - Il venditore è tenuto a consegnare merce libera da diritti o pretese di terzi, a meno che il compratore non abbia acconsentito a ricevere merce gravata dai suddetti diritti o pretese di terzi. Se, tuttavia, tali diritti o pretese sono fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale, l'obbligo del venditore è regolato dall'articolo 42.

Articolo 42. (Proprietà industriale o intellettuale). - 1. Il venditore deve consegnare merce libera da diritti o pretese di terzi fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tali diritti o pretese siano fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale:

- a) in virtù della legge dello Stato nel quale la merce deve essere rivenduta o utilizzata, se le parti hanno considerato, al momento della conclusione del contratto, che la merce sarebbe stata rivenduta o utilizzata in quello Stato;
- b) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale il compratore ha la sua sede d'affari.

2. L'obbligo del venditore di cui al precedente paragrafo non sussiste nel caso in cui:

- a) al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva o non poteva comunque ignorare l'esistenza di tali diritti o pretese;
- b) tali diritti o pretese siano la conseguenza del fatto che il venditore si era attenuto a disegni tecnici, formule o altre specifiche fornite dal compratore.

Articolo 43. (Denuncia di diritti o pretese di terzi). 1. Il compratore perde il diritto di avvalersi di quanto disposto dagli articoli 41 o 42 se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa di terzi, precisandone la natura, entro un termine ragionevole da quando egli ne è venuto, o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.

2. Il venditore non può avvalersi di quanto previsto nel precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o pretesa di terzi e della sua natura.

Articolo 44. (Assenza giustificata di denuncia). - Nonostante il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 39 e del paragrafo 1 dell'articolo 43, il compratore può ridurre il prezzo ai sensi dell'articolo 50, ovvero richiedere il risarcimento del danno, escluso il mancato guadagno, in presenza di una giustificazione ragionevole per non aver effettuato la denuncia richiesta.

Sezione III
Rimedi per l'inadempimento del venditore

Articolo 45. (Rimedi del compratore in generale). - 1. Se il venditore non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione, il compratore può:

- a) esercitare i diritti previsti negli articoli da 46 a 52;
- b) richiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli da 74 a 77;

2. Il compratore non perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno per il fatto di aver fatto ricorso ad altri rimedi.

3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da giudici o arbitri, nel caso in cui il compratore ricorra ad uno dei rimedi previsti per l'inadempimento contrattuale.

Articolo 46. (Richiesta di adempimento). - 1. Il compratore può chiedere al venditore che adempia ai suoi obblighi, purché egli non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta.

2. Quando la merce non è conforme al contratto, il compratore può chiedere la consegna di merce sostitutiva a condizione che il difetto di conformità costituisca inadempimento essenziale al contratto e che la richiesta di merce sostitutiva venga fatta insieme alla denuncia di cui all'art. 39 ovvero entro un periodo ragionevole dalla stessa.

3. Quando la merce non è conforme al contratto, il compratore può chiedere al venditore di rimediare al difetto di conformità mediante riparazione, sempreché ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La richiesta di riparare la merce deve essere fatta insieme alla denuncia di cui all'art. 39 ovvero entro un periodo ragionevole dalla stessa.

Articolo 47. (Termine supplementare per l'adempimento). - 1. Il compratore può fissare al venditore un termine supplementare di ragionevole durata per l'adempimento dei suoi obblighi.

2. A meno che il compratore non abbia ricevuto dal venditore la comunicazione che questi non adempirà entro il termine sopraindicato, il compratore non può, durante tale periodo, avvalersi di alcuno dei rimedi previsti per l'inadempimento. Tuttavia, ciò non priva il compratore del diritto di chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento.

Articolo 48. (Possibilità di rimediare dopo la data di consegna). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, il venditore può, anche in un momento successivo alla consegna, rimediare a proprie spese a qualsiasi inadempimento, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non cagioni inconvenienti irragionevoli al compratore o incertezza quanto al rimborso da parte del venditore

delle spese anticipate dal compratore. Tuttavia, il compratore conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno, in conformità della presente Convenzione.

2. Qualora il venditore richieda al compratore di comunicargli se accetterà l'adempimento e il compratore non risponda entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere ai suoi obblighi nel termine indicato nella richiesta. Il compratore non può, in pendenza di tale termine, avvalersi di rimedi incompatibili con l'adempimento del venditore.

3. Qualora il venditore comunichi al compratore che intende adempiere entro un certo termine, si presume che con ciò egli chieda al compratore di fargli conoscere la sua decisione, conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo.

4. Richieste o comunicazioni fatte dal venditore ai sensi dei precedenti paragrafi 2 o 3, non sono efficaci se non vengono ricevute dal compratore.

Articolo 49. (Risoluzione del contratto). - 1. Il compratore può dichiarare risolto il contratto:

- a) se l'inadempimento del venditore ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale; ovvero
- b) se, in caso di mancata consegna, il venditore non consegna la merce entro il termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, o dichiara che non effettuerà la consegna entro tale termine.

2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato la merce, il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto, se non lo fa:

- a) in caso di consegna tardiva, entro un ragionevole termine da quando è venuto a conoscenza che la consegna è stata effettuata;
- b) in caso di inadempimento diverso dalla consegna tardiva, entro un termine ragionevole:
 - i) da quando ha saputo, o avrebbe dovuto sapere, dell'inadempimento;
 - ii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine supplementare; ovvero
 - iii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2, o dopo che il compratore ha dichiarato che non accetterà l'adempimento.

Articolo 50. (Riduzione del prezzo). - Se la merce non è conforme al contratto, ed indipendentemente dal fatto che il prezzo sia già stato pagato, il compratore può ridurre il prezzo in proporzione alla differenza fra il valore che la merce effettivamente consegnata aveva al tempo della consegna ed il valore che merce conforme avrebbe avuto in quel momento. Tuttavia, il compratore non può ridurre il prezzo se il venditore pone rimedio al proprio inadempimento, ai sensi dell'articolo 37 o

dell'art. 48, o se il compratore rifiuta di accettare la prestazione del venditore, ai sensi dei suddetti articoli.

Articolo 51. (Inadempimento parziale). - 1. Se il venditore consegna solo una parte della merce, o se solo una parte della merce consegnata è conforme al contratto, si applicano gli articoli da 46 a 50 con riferimento alla parte mancante o a quella non conforme.

2. Il compratore può dichiarare risolto il contratto nel suo insieme solo se la consegna parziale o non conforme costituisce inadempimento essenziale del contratto.

Articolo 52. (Consegna anticipata o in quantità superiore). - 1. Se il venditore consegna la merce prima della data prestabilita, il compratore è libero di accettare o rifiutare di prenderla in consegna.

2. Se il venditore consegna merce in quantità superiore a quanto previsto dal contratto, il compratore è libero di accettare o rifiutare di prendere in consegna la parte eccedente. Se accetta di prenderla in consegna, in tutto o in parte, egli è tenuto a pagarla al prezzo contrattuale.

CAPITOLO III OBBLIGHI DEL COMPRATORE

Articolo 53. (Obblighi del compratore in generale). - Il compratore è tenuto a pagare il prezzo e a prendere in consegna la merce, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione.

Sezione I Pagamento del prezzo

Articolo 54. (Pagamento del prezzo). - L'obbligo del compratore di pagare il prezzo comprende quello di adottare le misure ed adempiere alle formalità che sono richieste dal contratto o dalle leggi e dai regolamenti per consentire l'effettuazione del pagamento.

Articolo 55. (Mancata determinazione del prezzo). - Se il contratto di vendita è stato validamente concluso senza che lo stesso fissi, esplicitamente o implicitamente, il prezzo, o contenga gli elementi per la sua determinazione, si deve ritenere che le parti, in assenza di indicazioni contrarie, abbiano fatto tacito riferimento al prezzo abitualmente praticato, al tempo della conclusione del contratto, nel settore commerciale in questione, per analoghe merci vendute in circostanze comparabili.

Articolo 56. (Prezzo fissato in relazione al peso). - Se il prezzo è fissato in relazione al peso della merce, si farà riferimento per la sua determinazione, in caso di dubbio, al peso netto.

Articolo 57. (Luogo di pagamento). - 1. Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo determinato, egli dovrà effettuare il pagamento:

- a) presso la sede d'affari del venditore; ovvero
- b) se il pagamento va effettuato contro la rimessa della merce o dei documenti, nel luogo in cui tale rimessa ha luogo.

2. Sono a carico del venditore eventuali spese supplementari collegate al pagamento, che derivino dal cambiamento, in un momento successivo alla conclusione del contratto, della sua sede d'affari.

Articolo 58. (Termine di pagamento). - 1. Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, egli deve farlo quando il venditore mette a sua disposizione, conformemente al contratto o alla presente Convenzione, la merce o i documenti rappresentativi della stessa. Il venditore può condizionare la rimessa della merce o dei documenti al pagamento del prezzo.

2. Se il contratto implica il trasporto della merce, il venditore può effettuare la spedizione in modo che la merce o i documenti rappresentativi della stessa non vengano rimessi al compratore se non contro il pagamento del prezzo.

3. Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo finché non ha avuto la possibilità di esaminare la merce, a meno che le modalità di consegna o di pagamento concordate fra le parti non siano incompatibili con tale possibilità.

Articolo 59. (Pagamento del prezzo). - Il compratore è tenuto ad effettuare il pagamento alla data determinata o determinabile in base al contratto o in base alla presente Convenzione, senza necessità di alcuna richiesta o formalità da parte del venditore.

Sezione II Presa in consegna

Articolo 60. (Presa in consegna). - L'obbligo del compratore di prendere in consegna consiste:

- a) nel compiere tutti gli atti che ci si può ragionevolmente attendere dallo stesso per mettere il venditore in condizioni di effettuare la consegna; e
- b) nel ritirare la merce.

Sezione III Rimedi per l'inadempimento del compratore

Articolo 61. (Rimedi del venditore in generale). - 1. Se il compratore non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione, il venditore può:

- a) esercitare i diritti previsti negli articoli da 62 a 65;

- b) richiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli da 74 a 77;
- 2. Il venditore non perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno per il fatto di aver fatto ricorso ad altri rimedi.
- 3. Nessun termine di grazia può essere concesso al compratore da giudici o arbitri, nel caso in cui il venditore ricorra ad uno dei rimedi previsti per l'inadempimento contrattuale.

Articolo 62. (Richiesta di adempimento). - Il venditore può chiedere al compratore di pagare il prezzo, di prendere in consegna la merce o di adempiere ad altri suoi obblighi, purchè egli non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta.

Articolo 63. (Termine supplementare per l'adempimento). - 1. Il venditore può fissare al compratore un termine supplementare di ragionevole durata per l'adempimento dei suoi obblighi.

2. A meno che il venditore non abbia ricevuto dal compratore la comunicazione che questi non adempirà entro il termine sopraindicato, il venditore non può, durante tale periodo, avvalersi di alcuno dei rimedi previsti per l'inadempimento. Tuttavia, ciò non priva il venditore del diritto di chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento.

Articolo 64. (Risoluzione del contratto). - 1. Il venditore può dichiarare risolto il contratto:

- a) se l'inadempimento del compratore ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale; ovvero
 - b) se il compratore non provvede, entro il periodo supplementare fissato dal venditore ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, ad adempiere all'obbligo di pagare il prezzo o di prendere in consegna la merce, ovvero dichiara che non vi provvederà entro tale termine.
2. Tuttavia, quando il compratore ha effettuato il pagamento, il venditore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto, se non lo fa:
- a) in caso di adempimento tardivo da parte del compratore, prima di essere venuto a conoscenza che l'adempimento è avvenuto;
 - b) in caso di inadempimento diverso dall'inadempimento tardivo, entro un termine ragionevole:
 - i) da quando ha saputo, o avrebbe dovuto sapere, dell'inadempimento;
 - ii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, o dopo che il compratore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine supplementare.

Articolo 65. (Indicazioni fornite dal compratore). - 1. Se il contratto prevede che il compratore debba specificare la forma, le misure o altre caratteristiche della merce e se questi non vi provvede alla data convenuta o entro un termine ragionevole dal momento in cui riceve una richiesta in tal senso dal venditore, quest'ultimo può, senza pregiudicare alcuno degli altri suoi diritti, effettuare egli stesso tale specificazione in conformità alle necessità del compratore di cui sia a conoscenza.

2. Quando il venditore effettua da sé la specificazione di cui sopra, egli deve comunicarne i dettagli al compratore, fissandogli un termine ragionevole per una diversa determinazione. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione del venditore, il compratore non si avvale di tale possibilità nel termine fissato, diventerà vincolante la specificazione effettuata dal venditore.

CAPITOLO IV TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Articolo 66. (Perimento dopo il passaggio del rischio). - Il perimento o il danneggiamento della merce avvenuti dopo il trasferimento del rischio al compratore non liberano quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo, a meno che il perimento o il danneggiamento non siano dovuti ad un'azione o un'omissione del venditore.

Articolo 67. (Merce da trasportare). - 1. Quando il contratto di vendita implica il trasporto della merce ed il venditore non è tenuto a rimettere la merce in un luogo determinato, il rischio si trasferisce al compratore nel momento in cui la merce viene rimessa al primo trasportatore affinché la faccia pervenire al compratore conformemente al contratto di vendita. Se il venditore è tenuto a rimettere la merce ad un trasportatore in un luogo determinato, il rischio non passa fino a quando la merce non è stata rimessa al trasportatore in tale luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a trattenere i documenti rappresentativi della merce, non incide sul trasferimento del rischio.

2. Tuttavia, il rischio non si trasferisce al compratore finché la merce non è stata chiaramente identificata come quella oggetto del contratto mediante l'apposizione di segni sulla stessa, attraverso i documenti di trasporto, mediante avviso comunicato al compratore o in qualsiasi altro modo.

Articolo 68. (Merce venduta in transito). - Il rischio relativo alla merce venduta durante il trasporto si trasferisce al compratore al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore già dal momento in cui la merce è stata consegnata al trasportatore che ha emesso i documenti relativi al contratto di trasporto. Tuttavia, se al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore sapeva o avrebbe dovuto

sapere che la merce era perita o danneggiata e non lo ha rivelato al compratore, il perimento o il danneggiamento sono a carico del venditore.

Articolo 69. (Passaggio del rischio negli altri casi). - 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 67 e 68, il rischio si trasferisce al compratore nel momento in cui questi prende in consegna la merce oppure, se non vi procede a tempo debito, nel momento in cui la merce viene posta a sua disposizione ad egli si rende inadempiente mancando di prenderla in consegna.

2. Tuttavia, se il compratore è tenuto a prendere in consegna la merce in un luogo diverso da una sede d'affari del venditore, il rischio si trasferisce nel momento in cui la consegna dev'essere effettuata e il compratore è a conoscenza del fatto che la merce è stata posta a sua disposizione in tale luogo.

3. Se il contratto fa riferimento a merce non ancora individuata, la stessa si considera messa a disposizione del compratore solo quando essa è stata chiaramente identificata come quella oggetto del contratto.

Articolo 70. (Inadempimento essenziale del compratore). - Se il venditore ha commesso un inadempimento essenziale del contratto, quanto previsto dagli articoli 67, 68 e 69 non pregiudica l'esercizio dei rimedi di cui il compratore dispone in presenza di tale inadempimento.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI AGLI OBBLIGHI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE

Sezione I

Inadempimento anticipato e contratti a consegne ripartite

Articolo 71. (Sospensione dell'adempimento). - 1. Ciascuna parte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi se, dopo la conclusione del contratto, risulta manifesto che l'altra parte non adempirà ad una parte sostanziale dei propri obblighi a causa:

- a) di una grave insufficienza relativa alla sua capacità di adempiere o alla sua solvibilità;
- b) del modo con cui essa si prepara ad adempiere o adempie al contratto.

2. Se il venditore ha già spedito la merce quando si manifestano le circostanze previste nel paragrafo precedente, egli può opporsi a che la stessa venga rimessa al compratore anche se questi è in possesso di documenti che lo legittimano a ricevere la merce. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti sulla merce nei rapporti fra venditore e compratore.

3. La parte che sospende l'adempimento, prima o dopo la spedizione della merce, dovrà informarne immediatamente l'altra parte e dovrà proseguire l'adempimento, ove l'altra parte fornisca garanzie adeguate per l'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 72. (Risoluzione anticipata del contratto). - 1. Se prima della data fissata per l'adempimento del contratto risulta evidente che una delle parti commetterà un inadempimento essenziale, l'altra parte può dichiarare risolto il contratto.

2. Se il tempo disponibile è sufficiente, la parte che intende risolvere il contratto è tenuta a comunicarlo all'altra parte con modalità tali da offrirle una ragionevole opportunità di fornire adeguate garanzie per il corretto adempimento.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano nel caso in cui l'altra parte abbia dichiarato che non adempirà ai propri obblighi.

Articolo 73. (Consegne ripartite). - 1. Per quanto riguarda i contratti a consegne ripartite, qualora l'inadempimento di una parte ad un obbligo relativo ad una singola consegna costituisca inadempimento essenziale del contratto relativamente a tale consegna, la controparte potrà dichiarare risolto il contratto relativamente a tale consegna.

2. Ove l'inadempimento di una parte ad un obbligo relativo ad una singola consegna dia alla controparte validi motivi per temere il verificarsi di un inadempimento essenziale del contratto relativamente alle future consegne, quest'ultima potrà dichiarare risolto il contratto per il futuro, purché lo faccia entro un termine ragionevole.

3. Il compratore che dichiari risolto il contratto con riferimento ad una singola consegna potrà, nello stesso tempo, dichiararne la risoluzione anche per consegne già effettuate o da effettuarsi in futuro ove, in ragione della loro connessione, tali consegne non possano più essere utilizzate ai fini previsti dalle parti al momento della conclusione del contratto.

Sezione II Risarcimento del Danno

Articolo 74. (Calcolo del danno). - Il risarcimento del danno per l'inadempimento commesso da una parte è costituito da una somma pari alla perdita, comprensiva del mancato guadagno, subita dall'altra parte in conseguenza di tale inadempimento. Il risarcimento non può essere superiore alla perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere, come possibile conseguenza dell'inadempimento, al tempo della conclusione del contratto, tenuto conto delle circostanze di cui era o di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza in tale momento.

Articolo 75. (Acquisto o vendita in sostituzione). - In caso di risoluzione del contratto, ove il compratore abbia provveduto ad un acquisto in sostituzione, o il

venditore abbia rivenduto la merce, in modo ragionevole ed entro un termine ragionevole dalla risoluzione, la parte che richiede il risarcimento del danno potrà ottenere la differenza tra il prezzo previsto dal contratto e il prezzo della compravendita sostitutiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento eventualmente dovuto in base all'articolo 74.

Articolo 76. (Danni basati sul prezzo corrente). - 1. In caso di risoluzione del contratto, ove la merce abbia un prezzo corrente, spetterà alla parte che richieda il risarcimento del danno e non abbia provveduto ad effettuare un acquisto o una vendita in sostituzione ai sensi dell'articolo 75, la differenza fra il prezzo fissato nel contratto ed il prezzo corrente al momento della risoluzione del contratto, nonché ogni ulteriore risarcimento esigibile ai sensi dell'articolo 74. Qualora tuttavia la parte che richiede il risarcimento abbia risolto il contratto dopo aver preso in consegna la merce, si farà riferimento al prezzo corrente al momento di tale presa in consegna anziché a quello corrente nel momento della risoluzione del contratto.

2. Ai fini del precedente paragrafo s'intende per prezzo corrente quello prevalentemente praticato nel luogo in cui la consegna della merce avrebbe dovuto esser effettuata ovvero, in mancanza di un prezzo corrente in tale luogo, il prezzo praticato in altro luogo, che possa venir ragionevolmente preso a confronto, tenuto conto delle differenze dovute al costo di trasporto della merce.

Articolo 77. (Obbligo di limitare il danno). - La parte che invoca l'inadempimento contrattuale è tenuta ad adottare misure ragionevoli in relazione alle circostanze per limitare il danno, ivi compreso mancato guadagno, risultante dall'inadempimento. Qualora essa non adotti le misure di cui sopra, la parte inadempiente potrà richiedere una riduzione dell'entità del risarcimento pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto esser evitata.

Sezione III Interessi

Articolo 78. (Interessi). - Ove una parte non provveda al pagamento del prezzo o di qualsiasi altra somma dovuta, l'altra parte avrà diritto agli interessi su tale importo, senza pregiudizio dell'eventuale risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 74.

Sezione IV Cause di Esonero

Articolo 79. (Cause di esonero). - 1. Una parte non risponde per l'inadempimento ad uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non era ragionevole attendersi che essa

lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ovvero che essa evitasse o superasse l'impedimento stesso o le sue conseguenze.

2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo da essa incaricato dell'esecuzione totale o parziale del contratto, tale parte è esonerata da responsabilità solo qualora:

- a) essa ne sia esonerata ai sensi del precedente paragrafo; e
- b) il terzo incaricato sarebbe stato esonerato applicando allo stesso quanto previsto in tale paragrafo.

3. L'esonero previsto dal presente articolo ha effetto per tutta la durata dell'impedimento.

4. La parte che non adempie al contratto è tenuta ad avvisare l'altra dell'impedimento e di suoi effetti sulla sua capacità di adempiere. Ove la comunicazione non venga ricevuta dall'altra parte entro un termine ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento, quest'ultima risponderà dei danni derivanti dalla mancata ricezione.

5. Il presente articolo non limita in alcun modo la facoltà delle parti di esercitare diritti diversi dal risarcimento del danno conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 80. (Inadempimento causato dalla controparte). - Una parte non può invocare l'inadempimento dell'altra, nei limiti in cui tale inadempimento sia dovuto ad una propria azione o omissione.

Sezione V Effetti della Risoluzione

Articolo 81. (Effetti della risoluzione). - 1. La risoluzione del contratto libera entrambe le parti dai relativi obblighi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente dovuto. Essa non produce effetti sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o su quelle relative ai diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione del contratto.

2. La parte che ha eseguito, in tutto o in parte, il contratto può esigere dall'altra la restituzione di quanto fornito o pagato in esecuzione dello stesso. Se entrambe le parti sono tenute ad effettuare restituzioni, esse devono procedervi contemporaneamente.

Articolo 82. (Impossibilità di restituire la merce). - 1. Il compratore perde il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o di richiedere al venditore la consegna di merci in sostituzione se gli è impossibile restituire la merce in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta.

2. Il precedente paragrafo non si applica:

- a) se l'impossibilità di restituire la merce o di restituirla in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta, non è dovuta ad una sua azione od omissione.
- b) se la merce è perita o si è deteriorata, in tutto o in parte, in conseguenza dell'esame di cui all'articolo 38; ovvero
- c) se, prima del momento in cui ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto di conformità, il compratore ha venduto la merce, in tutto o in parte, nel contesto di una normale operazione commerciale, o l'ha consumata o trasformata, in tutto o in parte, conformemente al suo normale utilizzo.

Articolo 83. (Permanenza di altri rimedi). - Il compratore che ha perso il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o di richiedere al venditore la consegna di merce in sostituzione, ai sensi dell'articolo 82, conserva il diritto di avvalersi di tutti gli altri rimedi previsti dal contratto e dalla presente Convenzione.

Articolo 84. (Modalità della restituzione). - 1. Ove il venditore sia tenuto a rifondere il prezzo, egli dovrà corrispondere altresì i relativi interessi a partire dal giorno del pagamento.

2. Il compratore deve al venditore l'equivalente di qualsiasi vantaggio derivatogli dalla merce o da parte di essa:

- a) se è tenuto a restituire la merce, in tutto o in parte; ovvero
- b) se gli è impossibile restituire, in tutto o in parte, la merce o restituirla, in tutto o in parte, in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta, ed egli abbia ciò nonostante dichiarato la risoluzione del contratto o richiesto al venditore la consegna di merce sostitutiva.

Sezione VI Conservazione della Merce

Articolo 85. (Obbligo del venditore di conservare la merce). - Se il compratore tarda a prendere in consegna la merce ovvero, nei casi in cui il pagamento e la consegna delle merci debbono avvenire contemporaneamente, egli non paga il prezzo, il venditore che sia in possesso delle merci o comunque le abbia sotto controllo è tenuto a prendere tutte le ragionevoli misure, in relazione alle circostanze, per assicurarne la conservazione. Egli ha diritto a ritenere la merce fino a quando il compratore non abbia provveduto a rimborsarlo delle spese ragionevolmente sostenute.

Articolo 86. (Obbligo del compratore di conservare la merce). - 1. Ove il compratore abbia ricevuto la merce ed intenda esercitare il diritto di rifiutarla in conformità al contratto o alla presente Convenzione, egli dovrà adottare quelle misure che siano ragionevoli, in relazione alle circostanze, per assicurarne la con-

servazione. Egli ha diritto a ritenere la merce fino a quando il venditore non abbia provveduto a rimborsarlo delle spese ragionevolmente sostenute.

2. Se la merce inviata al compratore è stata posta a sua disposizione nel luogo di destinazione, e se questi esercita il diritto di rifiutare la merce, egli dovrà prenderne possesso per conto del venditore, a condizione che gli sia possibile farlo senza pagare il prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. La presente disposizione non si applica nel caso in cui sia presente sul luogo di destinazione della merce il venditore o una persona autorizzata a prendersi carico della merce per suo conto. I diritti e gli obblighi del compratore che prenda possesso della merce ai sensi del presente paragrafo sono regolati dal paragrafo precedente.

Articolo 87. (Deposito presso terzi). - La parte tenuta ad adottare le misure che assicurino la conservazione della merce può depositarla nel magazzino di un terzo a spese della controparte, a condizione che tali spese non siano irragionevoli.

Articolo 88. (Vendita della merce). - 1. La parte tenuta ad assicurare la conservazione della merce ai sensi degli articoli 85 e 86, può vendere la merce con ogni mezzo appropriato qualora l'altra parte ritardi irragionevolmente di prendere possesso della merce, di riprenderla, o di pagare il prezzo o le spese di conservazione, a condizione che comunichi con ragionevoli modalità alla controparte la sua intenzione di procedere alla vendita.

2. Qualora la merce sia soggetta a rapido deterioramento o quando la conservazione della stessa comporterebbe spese irragionevoli, la parte tenuta ad assicurare la sua conservazione ai sensi degli articoli 85 e 86, dovrà adottare le opportune misure per la vendita della stessa. Per quanto possibile, essa deve comunicare all'altra parte la sua intenzione di procedere alla vendita.

3. La parte che vende la merce ha diritto di trattenere sul ricavato una somma pari alle spese ragionevolmente sostenute per la conservazione e la vendita delle stesse. Essa dovrà corrispondere all'altra parte l'importo eccedente.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89. (Depositario). - Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.

Articolo 90. (Altre convenzioni internazionali). - La presente Convenzione non prevale sulle convenzioni internazionali già concluse o da concludere che contengano disposizioni concernenti le materie regolate dalla presente Convenzione, a condizione che le parti abbiano la loro sede d'affari in Stati parti di tali convenzioni.

Articolo 91. (Sottoscrizione e ratifica). - 1. La presente Convenzione è aperta alla sottoscrizione in occasione della seduta di chiusura della Conferenza delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale delle Nazioni Unite a New York sino al 30 settembre 1981.

2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati che non siano firmatari a partire dalla data in cui essa è aperta alla firma.

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 92. (Esclusione della parte II o III). - 1. Qualsiasi Stato contraente può dichiarare, al momento della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, di non ritenersi vincolato dalla Parte II della presente Convenzione o di non ritenersi vincolato dalla Parte III della presente Convenzione.

2. Lo Stato contraente che faccia una dichiarazione ai sensi del precedente paragrafo con riferimento alla Parte II o alla Parte III della presente Convenzione, non sarà considerato, per le materie regolate dalla Parte della Convenzione alla quale tale dichiarazione si applica, come Stato contraente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (1) della presente Convenzione.

Articolo 93. (Stati federali). - 1. Se uno Stato contraente ha due o più unità territoriali nelle quali, secondo il suo ordinamento, sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione alle materie disciplinate dalla presente Convenzione, esso potrà dichiarare, al momento della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che la presente Convenzione verrà applicata a tutte o solo ad alcune delle sue unità territoriali, con facoltà di modificare in ogni momento la sua dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni devono essere notificate al depositario con l'espressa indicazione delle unità territoriali alle quali la Convenzione si applica.

3. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità con il presente articolo, la presente Convenzione si applica ad una o più, ma non a tutte, le unità territoriali di uno Stato contraente, e se una parte contraente ha la sede d'affari in quello Stato, tale sede d'affari non si considera situata, ai fini della presente Convenzione, in uno Stato contraente se non si trova in una delle unità territoriali cui la Convenzione si applica.

4. Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di quello Stato.

Articolo 94. (Stati con sistemi giuridici similari). - 1. Due o più Stati contraenti nei quali, per le materie regolate dalla presente Convenzione, siano in vigore norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti, possono in qualsiasi momento dichiarare che la presente Convenzione non si applicherà ai contratti di vendita, o alla loro formazione, quando le parti hanno la loro sede d'affari in detti Stati. Tali dichiarazioni possono esser fatte congiuntamente ovvero mediante dichiarazioni unilaterali reciproche.

2. Uno Stato contraente nel quale siano in vigore, per le materie regolate dalla presente Convenzione, norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti a quelle di uno o più Stati non contraenti, può in qualsiasi momento dichiarare che la presente Convenzione non si applicherà ai contratti di vendita, o alla loro formazione, quando le parti hanno la loro sede d'affari in detti Stati.

3. Qualora uno Stato, nei cui confronti è stata fatta una dichiarazione prevista dal precedente paragrafo, diviene successivamente uno Stato contraente, la dichiarazione produrrà, a partire dalla data in cui entrerà in vigore per tale nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 1, sempre che il nuovo Stato contraente vi si associ o faccia una dichiarazione unilaterale reciproca.

Articolo 95. (Dichiarazione relativa all'articolo 1 (1) (b)). - Qualsiasi Stato può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non sarà vincolato da quanto previsto dalla lettera (b) del paragrafo (1) dell'art. 1 della presente Convenzione.

Articolo 96. (Dichiarazione relativa alla forma scritta). - Qualsiasi Stato contraente la cui legislazione richieda che i contratti di vendita siano conclusi o provati per iscritto può dichiarare, in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 12, che le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 ovvero della Parte II della presente Convenzione che autorizzano una forma diversa da quella scritta per la formazione, la modifica o la risoluzione consensuale di un contratto di vendita, ovvero per l'offerta, l'accettazione o altre manifestazioni di volontà, non si applicano se una delle parti ha la propria sede d'affari nel territorio di detto Stato.

Articolo 97. (Effetti delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni rese in virtù della presente Convenzione al momento della sottoscrizione sono soggette a conferma mediante ratifica, accettazione o approvazione.

2. Le dichiarazioni e le conferme delle dichiarazioni devono esser fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario.

3. Una dichiarazione produce i suoi effetti nel momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato in questione. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario ha ricevuto formale notifica dopo tale entrata in vigore acquistano effetto nel primo giorno del mese successivo alla data in cui sono state ricevute dal depositario. Le dichiarazioni unilaterali reciproche di cui all'articolo 94

acquistano effetto nel primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data in cui l'ultima dichiarazione è stata ricevuta dal depositario.

4. Lo Stato che fa una dichiarazione ai sensi della presente Convenzione può in qualsiasi momento revocarla mediante formale notifica scritta indirizzata al depositario. Tale revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario.

5. La revoca di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 94 rende inefficace, a partire dalla data in cui la revoca produce effetto, qualsiasi dichiarazione reciproca fatta da un altro Stato ai sensi di tale articolo.

Articolo 98. (Riserve ammesse). - Non sono ammesse riserve diverse da quelle espressamente autorizzate nella presente Convenzione.

Articolo 99. (Entrata in vigore). - 1. La presente Convenzione entra in vigore, salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di dodici mesi dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, compresi gli strumenti che contengono una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 92.

2. Quando uno Stato ratifica, accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione, con l'eccezione della Parte esclusa, entra in vigore nei confronti di quello Stato, salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di dodici mesi dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Lo Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione e sia parte della Convenzione portante Legge Uniforme sulla Formazione dei contratti di vendita internazionale di merci fatta all'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione) o della Convenzione portante Legge Uniforme sulla vendita internazionale di merci fatta all'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita) o di entrambe le convenzioni, provvederà a denunciare nello stesso tempo, a seconda dei casi, o la Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita o la Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione, o entrambe, indirizzando una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

4. Uno Stato parte della Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione e dichiari o abbia dichiarato ai sensi dell'articolo 92 di non esser vincolato dalla Parte II della presente Convenzione provvederà a denunciare, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

5. Uno Stato parte della Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione e dichiari o abbia dichiarato ai sensi dell'articolo 92 di non esser vincolato dalla Parte III della presente Convenzione provvederà a denunciare, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

6. Ai fini del presente articolo, le ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni alla presente Convenzione fatte da Stati parti della Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione o della Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita avranno effetto solo a partire dalla data in cui le denunce eventualmente richieste a detti Stati nei confronti delle due citate convenzioni avranno acquisito effetto. Il depositario della presente Convenzione si accorderà con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle convenzioni del 1964, al fine di garantire il necessario coordinamento al riguardo.

Articolo 100. (Applicazione temporale). - 1. La presente Convenzione si applica alla formazione dei contratti conclusi in seguito ad una proposta fatta contemporaneamente o successivamente all'entrata in vigore della Convenzione nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma 1, lettera (a) dell'articolo 1, o dello Stato contraente di cui comma 1, lettera (b) dell'articolo 1.

2. La presente Convenzione si applica unicamente ai contratti conclusi contemporaneamente o successivamente alla sua entrata in vigore nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma 1, lettera (a) dell'articolo 1, o dello Stato contraente di cui comma 1, lettera (b) dell'articolo 1.

Articolo 101. (Denuncia della Convenzione). - 1. Uno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, o la Parte II o la Parte III della Convenzione, mediante notifica formale inviata per iscritto al depositario.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario. Allorché un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia venga specificato nella notifica, la denuncia avrà effetto allo scadere del periodo in oggetto, a partire dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario.

Volumi già pubblicati:

1. ***“Trascrizione del preliminare nelle compravendite immobiliari”***.
Le modifiche al Codice Civile introdotte dal D.L. 31.12/96 n. 669 convertito in Legge 28.02.97 n. 30.
Atti del workshop tenuto il 6 marzo 1998.
2. ***“La tutela delle invenzioni e dei modelli industriali”***.
Dal deposito delle domande di brevetto alla soluzione delle controversie.
Atti del workshop tenuto il 27 novembre 1998.
3. ***“Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”***.
Atti del workshop tenuto il 22 aprile 1999.
4. ***“Attuali problematiche dei marchi d’impresa”***.
Atti del workshop tenuto il 3 giugno 1999.
5. ***“Marchi, denominazione geografiche e di fantasia, elementi e nuove tecnologie in genere nel settore vitivinicolo”***.
Atti del convegno tenuto il 30 giugno 2000
6. ***“La tutela del Design nell’Unione Europea”***
Atti del convegno tenuto il 30 marzo 2001
7. ***“Le nuove forme di regolazione del mercato”***
Le Camere di Commercio arbitri dei rapporti imprese-consumatori.
Atti del convegno tenuto il 5 ottobre 2001
8. ***“Modello di contratto di agenzia per l’estero”***
Modello di contratto per esportatori del settore mobile, elaborato a cura di Curia Mercatorum/Camera di Commercio di Treviso
9. ***“Lo statuto della Nuova Società Europea”***
Atti del convegno tenuto il 18 ottobre 2002
10. ***“Modello di contratto di distribuzione per l’estero”***
Modello di contratto per esportatori del settore del mobile, elaborato a cura di Curia Mercatorum/Camera ra di Commercio di Treviso